



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

**CORPO FORESTALE DELLO STATO**

**ISPETTORATO GENERALE**



**Senato della Repubblica**

**XIII Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali.**

**Audizione del Corpo forestale dello Stato**

**5 Novembre 2014 ore 14.00**

*Atto Senato n. 1458 in materia di Agenzie Ambientali. Disegno di Legge per l'istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente.*

Sig. Presidente, Sig.ri Senatori,

L'art. 1 della L. 36/2004 attribuisce al CFS la competenza in materia di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale..

In realtà già il protocollo di intesa del 24 aprile 1987, tuttora in vigore, tra il Ministero Agricoltura e Foreste e il Ministero dell'Ambiente, attribuiva al CFS le competenze delle istruttorie tecniche dei procedimenti relativi alle richieste di risarcimento del danno ambientale proposte dalla Pubblica Amministrazione.

Attualmente, secondo quanto disposto dall'art. 311 del D. lvo 152/2006, il MATTM, in qualità di parte offesa nei procedimenti penali per reati ambientali, richiede al CFS, dopo aver accertato l'eventuale rilevanza del danno ambientale, di valutare lo stato dei luoghi e verificare e quantificare l'entità del danno.

Tale procedura, ulteriormente rafforzata in relazione ad un apposito accordo di programma stipulato il 23 dicembre 2011 tra il MATTM – Direzione Generale per la protezione della natura e il mare ed il MiPAAF – Corpo Forestale dello Stato, evidenzia come il CFS possa essere considerato, in virtù delle particolari competenze tecnico scientifiche a disposizione, quale interlocutore privilegiato nell'ambito dei procedimenti risarcitori in argomento.

In merito al disegno di legge cui la presente si riferisce è utile evidenziare come le differenti articolazioni, centrali e periferiche, del CFS, nell'ambito delle attività di quantificazione del danno ambientale, già collaborino in maniera continuativa sia con l'ISPRA e, in maniera ancora più assidua, con le ARPA distribuite sul territorio nazionale. Pertanto alla luce di quanto previsto dall'art. 3 c. 1 punto d), della proposta normativa in oggetto, si ritiene certamente positiva la possibilità per le amministrazioni statali, e quindi anche per il CFS, di potersi avvalere, nell'ambito delle procedure di valutazione del danno ambientale, del supporto delle varie articolazioni del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale.

E'utile inoltre evidenziare come, proprio alla luce delle particolari competenze tecnico scientifiche di cui il CFS dispone, maturate nell'ambito delle molteplici attività di carattere ispettivo, preventivo e repressivo svolte a livello nazionale da tutte le strutture del CFS, qualora necessario, le dotazioni tecniche a disposizione (laboratori mobili e fissi, strumentazioni tecniche e scientifiche ecc.) compreso il personale già specificatamente formato, potranno collaborare con il Sistema Nazionale nelle attività

ispettive di cui all'art. 14. Di tale sinergico rapporto, che potrà essere certamente implementato in applicazione della norma in discussione, l'attività svolta nell'ambito della complessa vicenda nota come "Terra dei Fuochi" ne è certamente un evidente esempio.

Infine appare quanto mai utile e necessaria l'attività prevista dall'art. 6 c. 1 punto h) relativa all'attività di monitoraggio, ricerca e studio in materia di rischio idrogeologico, rispetto alla quale, anche in relazione alla capillare diffusione del CFS su tutto il territorio nazionale ed in particolare in quelle aree particolarmente a rischio, si ritiene di poter fornire, qualora richiesto, il proprio qualificato contributo.